



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA

Ricordato che il 30 giugno 2022 si è costituita la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest a seguito dell'accorpamento delle Camere di Commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara.

Vista la determinazione d'urgenza n. 1 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha preso atto che l'incarico di Segretario Generale, svolto dalla sottoscritta presso la Camera di commercio di Pisa, prosegue nella nuova Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;

Ricordato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2018 "I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti delle nuove relative camere di commercio".

Richiamati i Regolamenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni di competenza delle tre Camere di Commercio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, armonizzati e approvati singolarmente in vista dell'accorpamento nella Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest dai rispettivi Commissari straordinari e in particolare quella approvata da CCIAA Lucca con Delibera del Commissario straordinario n. 58 del 29.06.2022;

Visto l'art. 6 - Costo del procedimento di accertamento -, del sopra citato Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e, in particolare, il comma 1 secondo cui "Per ogni verbale di accertamento il trasgressore, oltre all'importo richiesto a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento, liquidate nella misura definita in apposito atto dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. Tale misura dovrà tenere conto del costo del procedimento e sarà differenziata in caso di notifiche telematiche o cartacee";

Preso atto che nel caso in specie tali spese si applicherebbero a:

- Verbali di accertamento emessi dal Registro Imprese;
- Verbali di accertamento emessi in ambito Metrico e Controllo prodotti;
- Ordinanze ingiunzioni emesse dell'ufficio Sanzioni;

Preso atto che ciascuna delle tre Camere pre-accorpamento ha, nel corso del tempo e per il tramite dei propri Organi, effettuato valutazioni in merito alle spese di procedimento da richiedere in sede di emissione sia dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative che delle ordinanze ingiunzione, a tal fine tenendo conto di vari aspetti (costo annuo dei software utilizzati, ore uomo dedicate e relativo costo del personale impiegato, costi addebitati all'Ente in caso di

notifiche cartacee), arrivando a determinare importi diversi per le tre Camere, sia pure in maniera non significativa con una forbice che va da € 12,00 ad € 25,00 per le notifiche cartacee.

Ritenuto opportuno incentivare l'utilizzo della PEC/domicilio digitale da parte delle imprese a tal scopo, differenziando le spese del procedimento addebitate all'utente in caso di notifica telematica o cartacea.

Ricordato che in caso di notifica al domicilio digitale dell'impresa possono essere addebitate solo spese di procedimento, essendo esclusi costi vivi di notifica.

Preso atto inoltre che a breve andrà a regime il sistema di notifica digitale, avente valore legale, degli atti della Pubblica Amministrazione attraverso la "piattaforma notifiche" gestito da PagoPA in base al decreto dell'8/2/2022 del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale;

Ritenuto necessario tenere in questa occasione presente anche un elemento di valutazione per l'intero panorama nazionale di prossima operatività: che nell'ambito del progetto nazionale per l'attuazione dell'art 37 del DL. Semplificazioni (DL n.70/2020), predisposto in via definitiva tramite apposite Linee Guida da parte di Unioncamere, ai fini dell'assegnazione d'ufficio in forma massiva alle imprese che ne risultino sprovviste di una casella di posta elettronica certificata, con contestuale notifica presso il cassetto digitale dell'impresa di un verbale di accertamento della violazione commessa (mancata comunicazione della PEC), sono previste spese di procedimento standard per tutto il territorio nazionale, in misura di 5 €/verbale sia con riferimento alle imprese individuali che alle società;

Ritenuto, da un lato, che la quantificazione effettuata da Unioncamere sopra indicata sconti i benefici di una attività caratterizzata da un elevato livello di ottimizzazione delle procedure centralizzate, in quanto realizzate con un significativo apporto della società Infocamere; dall'altro, però, possa diventare un evidente punto di riferimento comparativo, quanto meno dal punto di vista delle imprese, presumibilmente portate a ritenere, se non uguale, comunque non eccessivamente distante l'importo richiesto da una singola Camera in occasione della notifica di un qualsiasi verbale/ordinanza rispetto a quanto richiesto dallo stesso sistema Camerale in occasione dell'accertamento di una particolare violazione amministrativa (omessa comunicazione del domicilio digitale);

Presi in esame i costi del sottoprocesso Accertamento violazioni amministrative rilevato da Unioncamere a livello nazionale (Fonte banca dati "Kronos") e preso atto della notevole forbice esistente (costo minimo € 0,60 - massimo € 153,42 - costi medi € 24,92 per l'anno 2020), tale da non poter rappresentare un immediato e utile criterio di riferimento;

Ritenuto opportuno, adottare le spese di procedimento secondo una misura che non si discosti in maniera apprezzabile dalle prassi già in essere sui tre territori provinciali, ma al tempo stesso non necessariamente sia definita sulla base di una semplice media degli importi vigenti fino al 30 giugno 2022, posto che da questa data si potranno conseguire significativi risparmi nella gestione del procedimento sanzionatorio proprio in conseguenza della costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, in quanto, al posto di tre canoni per l'applicativo in uso ai fini dell'emissione dei verbali, sarà dovuto un solo canone e, in definitiva, l'importo per tale voce di spesa dal terzo trimestre 2022 risulterà più che dimezzato rispetto ai costi complessivamente sostenuti dai tre enti;

Ritenuto, per quanto sopra, ragionevole ipotizzare un importo pari ad € 10,00 per la notifica di ciascun verbale/ordinanza al domicilio digitale dell'impresa/interessato ai quali aggiungere

ulteriori €10,00 in ragione delle spese vive per la stampa e l'invio tramite servizio postale del documento in forma cartacea in caso di PEC mancante o non attiva (per un totale, quindi, di € 20,00);

Ritenuto, altresì, opportuno definire un limite massimo al recupero delle spese di procedimento complessivamente considerato, effettuato in sede di emissione dell'ordinanza, costituito dalla somma delle spese di notifica richieste dall'ufficio accertatore, non pagate, e dalle spese di notifica dell'ingiunzione, tale per cui non venga in ogni caso a superare l'importo della sanzione comminata.

Ritenuto opportuno definire le spese di procedimento richieste in occasione della notifica di verbali di accertamento di violazioni amministrative ovvero di ordinanze ingiunzione, in modo uniforme per tutti gli uffici camerali, ciascuno per gli aspetti di propria competenza ed appartenenti sia all'Area Anagrafica certificativa e servizi digitali che all'Area Regolazione del mercato;

Considerata l'urgenza di determinare la nuova misura unica per le spese di procedimento allo scopo di rendere il prima possibile tutti gli uffici delle due Aree sopra indicate pienamente operativi.

Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

1. a decorrere dalla data di adozione del presente atto, le spese di procedimento per la notifica di verbali di accertamento di violazioni amministrative ovvero di ordinanze ingiunzione da parte di Uffici camerali appartenenti all'Area Anagrafica certificativa e servizi digitali e all'Area di Regolazione del mercato, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, è disposta nella misura di:
 - a. 20€ per notifiche effettuate in forma cartacea (in caso di domicilio digitale mancante)
 - b. 10€ per notifiche effettuate al domicilio digitale del destinatario;
2. di stabilire che al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione si proceda al recupero delle spese di procedimento rispettando il seguente limite: l'importo dato dalla somma delle spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento e delle spese di notifica richieste dall'ufficio accertatore nella fase precedente del procedimento sanzionatorio e non pagate, deve essere tale da non superare in ogni caso l'importo della sanzione comminata.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.^{SSA} Cristina Martelli

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.